

Comune di Osiglia

Provincia di Savona

Impianto Sportivo Polivalente, centro di riferimento per la canoa e il canottaggio

e relative strutture di pertinenza poste sul lago di Osiglia sito in Osiglia

Località Barberis civico n°74

Convenzione a base di gara per l'affidamento della concessione

della porzione di impianto con rilevanza economica

Indice :

Articolo 1 – Oggetto della concessione in gestione

Articolo 2 – Modalità di affidamento della concessione

Articolo 3 – Durata della concessione

Articolo 4 – Canone, oneri diversi ed obblighi a carico del soggetto

titolare della concessione

Articolo 5 – Cauzioni provvisoria e definitiva

Articolo 6 – Penalità / revoca della concessione

Articolo 7 – Autorizzazione amministrativa per attività ricettiva extra alberghiera

e pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 8 – Obblighi del concessionario / gestore

Articolo 9 – Locali / aree di pertinenza e loro manutenzione

Articolo 10 – Mobili , arredamento ed attrezzature

Articolo 11 – Divieti

Articolo 12 – Spese di esercizio

Articolo 13 – Obblighi e requisiti del personale addetto alla gestione

Articolo 14 – Orari di apertura

Articolo 15 – Osservanza dei regolamenti

Articolo 16 – Vigilanza amministrativa sulla gestione

Articolo 17 – Responsabilità per danni

Articolo 18 – Divieto di sub – utilizzo dell'impianto

Articolo 19 – Arbitrato

Articolo 20 – Rinvio alle norme di legge e di regolamento

Articolo 21 – Spese contrattuali

Articolo 22 – Norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso

Articolo 23 – Allegati alla Convenzione

Articolo 24 – Allegati al contratto

Articolo 1 – Oggetto della concessione in gestione .

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento della **concessione in gestione della porzione di impianto sportivo polivalente "Imbarcadere"**, centro di riferimento per la canoa e il canottaggio e relative strutture di pertinenza poste sul lago di Osiglia sito in Osiglia - Località Barberis civico n°74 , **parte con rilevanza economica.**

Complessivamente rientrano nell'ambito della concessione di gestione i locali e le aree evidenziati in colore rosso nelle allegate planimetrie ed in particolare :

- **Area di pertinenza della porzione con rilevanza economica.** Tale area delimitata sul terreno, deve essere tenuta in modo decoroso, non devono essere accatastati materiali ed attrezzature e quant'altro non funzionale per un corretto utilizzo. Dovrà essere garantito il passaggio per i mezzi di soccorso e per le normali necessità gestionali dell'intero complesso sportivo.

Il comune si riserva di svolgere un'insindacabile funzione di controllo, indirizzo e coordinamento .

- **Locale centrale termica**, parte del piccolo fabbricato isolato indicato negli elaborati grafici con il numero 1;

- **Locale apparecchiature termiche** posto al piano terra del fabbricato principale;

- **Locale magazzino** posto al piano terra del fabbricato principale destinato al deposito di beni, attrezzature e quant'altro comunque funzionale alla gestione e al funzionamento del centro. Tutto il materiale strettamente funzionale, in buono stato di conservazione ed efficienza, dovrà essere posizionato con ordine e in nessun modo si dovrà immagazzinare materiale non utilizzabile e in cattive condizioni. È fatto divieto di ricoverare prodotti infiammabili e materiali con rilevante carico di incendio tale da creare pericolo per la struttura.

Il comune si riserva di svolgere un insindacabile funzione di controllo, indirizzo e coordinamento .

- **Locali con destinazione spogliatoi e/o esercizio per attività ricettiva extra**

alberghiera (ostello) posti al piano primo, da affidarsi in concessione al gestore

- parte con valenza economica - con obbligo di darli in disponibilità, durante lo

svolgimento di manifestazioni sportive messe a calendario entro il mese di

febbraio, ai soggetti che organizzano le gare. Tali locali, da utilizzarsi secondo il

criterio del buon padre di famiglia, potranno essere utilizzati per l'esercizio di tutte

le attività in essi compatibili.

Il comune si riserva di svolgere un insindacabile funzione di controllo, indirizzo e

coordinamento .

- **Locali destinati a pubblico esercizio di somministrazione alimenti e**

bevande e relativi locali di pertinenza, posti al piano primo;

- **Locali con destinazione ad attività ricettiva extra alberghiera (ostello)**

posti al piano secondo ;

Attività ed iniziative che il concessionario può svolgere nell'ambito della concessione / gestione.

Il concessionario ha piena facoltà di organizzare ogni iniziativa che rivesta

carattere sportivo, turistico, ricreativo, in conto proprio o in collaborazione con enti,

associazioni, circoli e/o altri soggetti titolati dall'Amministrazione Comunale, nel

rispetto del contenuto della convenzione di concessione, nonché di tutte le norme

vigenti in relazione alla specifica attività che si intende organizzare .

Di tali iniziative dovrà dare preventivamente comunicazione all'Amministrazione

Comunale che si riserva di esprimere il proprio nulla osta vincolante .

Per l'organizzazione di eventuali corsi di carattere sportivo per le varie discipline, il

concessionario dovrà prioritariamente riferirsi alle associazioni sportive riconosciute, nel caso che tale disponibilità venga meno potrà liberamente operare.

Articolo 2 – Modalità di affidamento della concessione.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 20 del "T.U. della normativa in materia di sport", legge Regione Liguria 07 ottobre 2009 n. 40, la gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali, sulla base di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi.

Le modalità di esercizio della gestione della porzione di impianto con rilevanza economica sono regolamentate dalla presente Convenzione tra il Comune ed il Concessionario in cui dovranno essere specificate le obbligazioni finalizzate all'utilizzo e alla conservazione del bene, alla sua valorizzazione, alla salvaguardia dell'uso pubblico ed alla tutela degli interessi sportivi generali.

Articolo 3 – Durata della concessione.

La concessione avrà durata non superiore a 6 anni dalla data di sottoscrizione del contratto. Allo scadere del termine, l'impianto dovrà essere restituito al Comune libero da persone e cose ed in buono stato di manutenzione.

Qualora il concessionario debba effettuare interventi di manutenzione straordinaria, richiesti e preventivamente, definiti congrui ed autorizzati dal Comune, in corso di vigenza del contratto, sia da un punto di vista patrimoniale, sia da un punto di vista edilizio e i costi non possano essere completamente ammortizzati nel periodo contrattuale di cui al precedente comma 1, lo stesso potrà richiedere un prolungamento della durata del contratto per un periodo pari a quello necessario per il completo ammortamento dei costi sostenuti, salvo quanto previsto al successivo comma 4.

Il prolungamento della durata del contratto di cui al precedente comma 2, potrà essere altresì riconosciuto su richiesta circostanziata e motivata, previo accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l'assegnazione, mediante adozione di un provvedimento amministrativo .

In ogni caso, il contratto non potrà avere durata complessiva superiore ad anni 12.

Articolo 4 – Canone, oneri diversi ed obblighi a carico del soggetto titolare della concessione.

Per la concessione in gestione della porzione di impianto con rilevanza economica viene stabilito un canone annuo a base di gara pari a Euro 3.000,00 soggetto a offerta al rialzo in sede di gara .

Il canone annuale da versarsi con mensilità anticipata, dovrà essere annualmente aggiornato sulla base intera dei parametri ISTAT nella misura del 100% di tale incremento

Si precisa, che gli oneri diversi a carico del titolare della concessione in gestione, sono i costi che lo stesso dovrà sostenere per l'utilizzo della struttura.

In particolare sono a carico del concessionario tutte le utenze di energia elettrica, gas, servizio acquedotto, nonché gli oneri per la manutenzione ordinaria, pulizie, tenuta dei locali e degli impianti compresi estintori, gestione e verifiche degli impianti termici secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia .

Il Comune di Osiglia al fine di incentivare e promuovere attività sportive, ricreative, turistiche ecc., può chiedere con comunicazione scritta con un congruo anticipo (non meno di giorni 10) al Concessionario in uso, che l'impianto sia messo a disposizione di soggetti terzi nei modi e nei tempi che il comune riterrà più opportuno, fatto salvo il rimborso di tutte le spese eventualmente sostenute dal concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

Tale facoltà dell'Amministrazione costituisce obbligo per il concessionario che dovrà

ottemperare senza indugio. I locali oggetto della presente clausola sono :

Gli spogliatoi e/o esercizio per attività ricettiva extra alberghiera (ostello) posti al piano primo, affidati in concessione al gestore - parte con valenza economica. Tali locali, da utilizzarsi secondo il criterio del buon padre di famiglia, potranno essere utilizzati per l'esercizio di tutte le attività in essi compatibili.

Relativamente al rimborso delle spese vive :

- o nel caso di limitato utilizzo ;
- o considerata la destinazione di utilizzo ;
- o verificata la difficoltà di una suddivisione temporanea dell'utenza elettrica

si stabilisce che le spese di consumo restino a carico della gestione della parte con rilevanza economica.

Si stabilisce altresì :

- o che per il riscaldamento e soprattutto per l'uso delle docce si dovrà procedere ad un giusto rimborso sulla base dei consumi;
- o che per quanto riguarda la pulizia dei locali gli stessi consegnati puliti dal gestore dovranno essere restituiti nelle stesse condizioni di pulizia.

Articolo 5 – Cauzioni provvisoria e definitiva.

Cauzioni provvisoria L'offerente è tenuto a prestare una garanzia provvisoria per un importo di **Euro 2.000,00** al fine della partecipazione alla gara .

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione unica appaltante.

Si precisa che la cauzione provvisoria deve essere intestata a favore della stazione

Unica appaltante:

Comune di Millesimo (Provincia di Savona) Piazza Italia, n.2 - 17017 Millesimo

codice fiscale 00342680097 - Codice Univoco Ufficio: UF66BR e nel caso di

versamento tramite deposito sul conto tesoreria, lo stesso deve essere effettuato

facendo riferimento alle coordinate bancarie qui di seguito indicate:

IBAN : IT25 X061 7549 4400 0000 4000 690 - Tesoreria Comune di Millesimo

CARISA Agenzia Millesimo .

La cauzione sarà svincolata a seguito della formalizzazione del contratto per

l'aggiudicatario e per gli altri concorrenti a seguito dello svolgimento delle procedure

di gara.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento

per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi

delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il

possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione provvisoria garantisce la mancata sottoscrizione del contratto per fatti a

lui imputabili.

La garanzia, a pena di esclusione, dovrà avere validità per almeno centottanta giorni

dalla data di presentazione dell'offerta.

Per la partecipazione alla gara il concorrente dovrà produrre Dichiarazione di un

Istituto Bancario oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un

intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.

385/1993 contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della

concessione, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla

cauzione definitiva in favore del Comune di Osiglia, dell'importo di Euro 10.000,00.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE non ancora formalmente costituiti, la garanzia dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici che costituiranno il Raggruppamento, il Consorzio, il GEIE.

Cauzione definitiva *L'aggiudicatario è tenuto a prestare una garanzia definitiva per un importo di Euro 10.000,00.*

La cauzione copre :

- *il mancato pagamento dei canoni di locazione e relativi interessi sui ritardati pagamenti ;*
- *l'inesatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella presente convenzione ;*
- *danni all'immobile di qualunque genere imputabile al gestore e alla gestione.*

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale di Osiglia.

La cauzione ha validità pari alla durata del rapporto di concessione così come stabilito nel contratto e sarà svincolata con apposita nota liberatoria accertato il rispetto di tutte le condizioni contrattuali.

L'Amministrazione Comunale provvederà allo svincolo della cauzione all'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati fra l'Amministrazione stessa e il concessionario i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto e non sussistono danni o cause di danni possibili, imputabili al concessionario / gestore o suoi aventi causa, oppure a terzi per il fatto del quale il concessionario / gestore debba rispondere.

L'Amministrazione Comunale ha diritto di valersi della cauzione per reintegrarsi dei

crediti da questa garantiti.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le garanzie fideiussorie definitive e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso analogo di cui all'articolo 37, comma 5, del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

Articolo 6 – Penalità / revoca della concessione .

La violazione di qualunque disposizione contenuta nella presente convenzione o il compimento da parte del concessionario di un atto comunque illecito, darà ampia facoltà all'Amministrazione Comunale di adottare a carico del concessionario di sanzioni adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione non esclusa la revoca del contratto.

Procedendo alla contestazione, delle rilevate infrazioni e presa visione delle eventuali giustificazioni dello stesso, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'applicazione di sanzioni (penalità) nella misura che, a giudizio, riterrà proporzionale all'infrazione stessa .

Per ciascuna infrazione la misura massima della sanzione pecuniaria non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) del canone annuo corrisposto, fatta salva la facoltà, in caso di particolare gravità e sempre che le circostanze non richiedano una immediata cessazione del rapporto, di procedere alla revoca del contratto dietro preavviso di trenta giorni da notificarsi al concessionario a mezzo

di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; non occorre, a tal fine, né un formale atto di diffida, né alcuna procedura giudiziale o stragiudiziale, intendendosi la comunicazione di cui sopra sostitutiva ad ogni effetto di legge.

Oltre al provvedimento di cui sopra, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà, nei casi di ritardato pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute, di applicare a carico del concessionario gli interessi di mora nella misura del 5 % in ragione d'anno, rivalendosi sulla cauzione definitiva.

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare la concessione in qualunque momento, con il preavviso di mesi sei qualora insorga uno stato di necessità e di pubblico interesse, ai fini del regolare espletamento dei servizi di istituto e di riorganizzazione dei servizi stessi, tale da rendere necessaria la disponibilità dei locali e delle aree asservite all'esercizio oggetto di concessione.

Articolo 7 – Autorizzazione amministrativa per attività ricettiva extra alberghiera e pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande .

Il concorrente come previsto dal bando di gara risulta in possesso dei necessari requisiti per richiedere ed ottenere la prescritta autorizzazione per lo svolgimento dell'attività ricettiva extra alberghiera e pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.

In conseguenza dell'aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicatario procederà a presentare SCIA per l'apertura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali oggetto di affidamento.

L'istanza sarà predisposta in conformità con le vigenti norme, costituisce elemento per l'affidamento definitivo. Ogni onere per la presentazione resta a esclusivo carico del soggetto aggiudicatario che dovrà predisporre ogni e qualsiasi

documentazione necessaria .

La concessione si intende revocata, senza necessità di disdetta o preavviso, qualora durante il suo corso, l'Autorità di Pubblica Sicurezza non ritenesse di confermare la licenza di esercizio, ovvero provvedesse al ritiro della stessa per qualsiasi motivo.

Articolo 8 – Obblighi del concessionario / gestore .

Il concessionario si obbliga a condurre la struttura e quanto gli è affidato con decoro rispondendo alle esigenze gestionali, attenendosi, altresì alle prescrizioni che, al riguardo, potranno essere impartite dall'Amministrazione Comunale.

Il concessionario non potrà cedere o sub - concedere in tutto o in parte l'esercizio della struttura, come pure non potrà servirsi dei locali, delle attinenze e delle dipendenze destinate all'esercizio secondo quanto previsto dalla presente convenzione per scopi e finalità diverse, senza la preventiva autorizzazione disposta dall'Amministrazione Comunale.

Il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, potrà farsi coadiuvare, nella dirigenza e nella conduzione della struttura, da persone di sua fiducia in possesso dei necessari requisiti di legge.

Il coadiuvante, resta responsabile nei riguardi dell'Amministrazione Comunale dell'osservanza di tutte le norme in materia ed in particolare di quelle in materia di sicurezza ed in generale delle disposizioni che disciplinano le modalità di esecuzione del servizio, mentre il concessionario rimane, comunque, il solo responsabile di fronte all'Amministrazione medesima, a tutti gli effetti, di quanto stabilito nella presente convenzione.

Articolo 9 – Locali / aree di pertinenza e loro manutenzione .

Sono a carico del concessionario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, la

pulizia e tutti gli oneri per una conduzione del bene secondo il criterio del buon padre di famiglia.

I locali, ivi comprese le loro dipendenze, attinenze e pertinenze saranno consegnati al concessionario previa redazione di verbali di consegna e di inventario, che, debitamente firmati, formeranno parte integrante e sostanziale del contratto .

Il Comune affida in concessione la struttura e le attrezzature connesse nelle condizioni di stato in cui si trovano alla consegna.

Il soggetto concessionario deve provvedere agli interventi utili alla conservazione della struttura, degli impianti e delle attrezzature per la parte posta a suo carico dalla presente convenzione.

I locali predetti dovranno essere tenuti costantemente in perfetto stato di manutenzione e di pulizia a cura e spese del conduttore.

Al termine del contratto, il concessionario dovrà riconsegnare ogni cosa nell'identico stato risultante dai verbali di consegna e di inventario ed indennizzare l'Amministrazione Comunale dei deterioramenti e delle perdite imputabili al conduttore stesso od ai suoi aventi causa o dipendenti ovvero a terzi.

Qualora, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale venissero eseguiti dal concessionario lavori di adattamento o abbellimento nei locali dell'esercizio, le opere eseguite saranno acquisite al patrimonio dell'ente, senza che il concessionario possa vantare diritto ad indennità di sorta.

Saranno a carico del concessionario le spese di ordinaria manutenzione dei locali direttamente adibiti alle attività regolate dalla presente convenzione, nonché le relative pertinenze ed attinenze.

In particolare resta a carico del concessionario :

- 1. la manutenzione ordinaria, le riparazioni ordinarie, il ripristino di rotture*

accidentali di vetri, serramenti interni ed esterni, serrature, arredi, attrezzature, ecc.;

2. *la tinteggiatura delle pareti e soffitti interni;*

3. *la disotturazione e/o riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico – sanitari, pozzetti di ispezione e relative opere murarie;*

4. *la manutenzione ed eventuale sostituzione di elementi meccanici ed elettrici dell'impianto di approvvigionamento idrico;*

5. *la manutenzione e sostituzione di elementi del quadro elettrico e degli apparecchi di illuminazione;*

6. *la corretta gestione dell'impianto termico (eventuali svuotamenti dell'impianto durante la stagione invernale, tenuta e puntale manutenzione delle caldaie, adempimenti di legge, tenuta del libretto di manutenzione periodica);*

7. *il taglio periodico e la pulizia dell'area di pertinenza che dovrà, durante tutto il periodo dell'anno, mantenere un aspetto decoroso;*

8. *la manutenzione ordinaria di staccionate in legno con sostituzione di parti rotte con tinteggiatura eseguita annualmente;*

9. *la sorveglianza e custodia della struttura, delle aree perimetrali e di quant'altro presente e disponibile (arredi, attrezzature, ecc.);*

10. *la manutenzione di estintori e relative verifiche periodiche.*

Il concessionario sarà responsabile dei danni che, per inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma, potessero derivare ai locali medesimi o ad altre parti del fabbricato nel cui contesto è ubicato l'esercizio e le relative pertinenze e attinenze.

Il concessionario non potrà eseguire né permettere che altri eseguano lavori di

straordinaria manutenzione o ristrutturazione dei locali interessati all'affidamento in concessione, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 10 – Mobili, arredamento ed attrezzature .

Per quanto riguarda le attrezzature/arredi in genere di proprietà comunale si rimanda all'inventario che sarà sottoscritto tra le parti in segno di accettazione e presa in carico, contestualmente alla formalizzazione del contratto.

Tutto il materiale che comunque non risulterà di proprietà esclusiva del nuovo concessionario / gestore dovrà essere restituito al termine della concessione nello stato risultante dall'atto della consegna, salvo l'inevitabile deperimento d'uso.

Il concessionario dovrà tenere i locali, nonché i mobili e tutto il materiale destinato alle attività di esercizio, in perfette condizioni di decoro e di pulizia, attenendosi scrupolosamente, in materia di igiene e di sanità pubblica, alle norme di legge ed alle disposizioni emanate dalle autorità competenti.

Alla scadenza del contratto, il concessionario, dovrà rendere liberi i locali asportando l'arredamento, le attrezzature, le scorte e quant'altro di sua proprietà entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza.

Articolo 11 – Divieti .

Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igienico - sanitarie e di quant'altro previsto dalle vigenti normative e quelle che verranno emanate, nella specifica materia relativa alla gestione di impianti sportivi.

Resta vietato quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, e/o quanto non specificatamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale .

Articolo 12 – Spese di esercizio .

Sono a carico del concessionario le tasse e le imposte dirette e indirette, compresi tutti gli oneri per illuminazione e riscaldamento, refrigerazione e per le forniture di

acqua calda e fredda, gas e utenze telefoniche.

Articolo 13 – Obblighi e requisiti del personale addetto alla gestione .

Il personale addetto alla gestione deve essere di buona condotta civile e morale e di gradimento dell'Amministrazione Comunale.

Il personale dovrà essere idoneo alle mansioni assegnategli ed in numero sufficiente per il sollecito servizio, esso dovrà vestire decorosamente e comportarsi in modo corretto.

Il concessionario è tenuto a curare che il personale si presenti costantemente nello stato della più scrupolosa pulizia.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di esigere l'allontanamento, anche immediato, di quelle persone comunque addette all'esercizio assegnato in gestione che non ritenesse idonee o avessero in qualche modo contravvenuto alle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 14 – Orari di apertura .

Con la premessa che l'Amministrazione comunale vuole promuovere il maggior utilizzo della struttura per periodi e per durata giornaliera, restano vincolanti gli orari indicati nell'offerta tecnica che costituiranno elemento contrattuale.

Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale accettare modifiche, richieste dal concessionario, debitamente motivate e che in qualunque modo non costituiscono variazione della quantificazione del punteggio così come determinato in sede di svolgimento della gara .

Resta inteso che maggiori periodi e orari di apertura sono comunque ammessi nel rispetto delle norme generali che regolano gli esercizi pubblici.

Articolo 15 – Osservanza dei regolamenti .

Il concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare per quanto di specifica

competenza le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore o che venissero emanati, riguardanti la gestione di impianti sportivi ed in particolare di tutti i contenuti del regolamento per l'affidamento della gestione e della concessione in uso dell'impianto sportivo di proprietà del comune di Osiglia denominato "Imbarcadero" centro di riferimento per la canoa sito in Osiglia Località Barberis, 74 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 04 del 20 maggio 2015.

Articolo 16 – Vigilanza amministrativa sulla gestione.

I funzionari preposti, in relazione alle rispettive specifiche competenze e alla vigilanza hanno diritto di accesso, in qualunque momento, in tutti i locali affidati in gestione per vigilare sulla corretta conduzione e per gli accertamenti sulla osservanza delle condizioni contrattuali. Le chiavi dei locali saranno fornite in copia al concessionario al momento della consegna dell'immobile, il concessionario si impegna nel caso di sostituzioni di serrature e/o modifiche a consegnare copia delle nuove chiavi modificate al comune di Osiglia contestualmente alla sostituzione.

Articolo 17 – Responsabilità per danni .

L'Amministrazione Comunale non si costituisce, né può essere considerata, in nessun modo, depositaria dei mobili, degli oggetti, delle attrezzature e del materiale in genere che il concessionario detiene nei locali oggetto della gestione rimanendo la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario stesso.

Il concessionario risponde direttamente e indirettamente di ogni danno che per fatto proprio, possa derivare all'Amministrazione Comunale o a terzi, ivi compresi i danni a cose di proprietà comunale e di terzi.

A tale riguardo il concessionario è tenuto a stipulare assicurazione con idonei massimali in rapporto alla natura specifica della convenzione che manlevi il comune

di Osiglia da ogni e qualsiasi responsabilità per danno a cose e/o persone in conseguenza dell'utilizzo dei locali stessi.

Articolo 18 – Divieto di sub – utilizzo dell'impianto

E' vietato il sub – utilizzo dell'impianto oggetto di concessione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 19 – Arbitrato.

Tutte le controversie che potessero sorgere (all'infuori di quelle di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria), dovranno rimettersi al giudizio arbitrale in Savona, dove dovrà essere pronunciato il lodo di tre arbitri da nominarsi uno per parte ed il Terzo dal Presidente del Tribunale di Savona, su ricorso della parte diligente. Il predetto Tribunale nominerà pure, su ricorso di parte, l'arbitro che l'altra parte non avesse nominato dando comunicazione per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il lodo dovrà essere pronunciato in Savona entro novanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale.

Articolo 20 – Rinvio alle norme di legge e di regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, nel regolamento per l'affidamento dell'impianto di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n° 4 del 20 maggio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, nel bando di gara, nella lettera d'invito e nel contratto, valgono in quanto applicabili le norme vigenti in materia di regolamentazione dei contratti di concessione / gestione .

Articolo 21 – Spese contrattuali

Tutte le spese di gara e di contratto, inerenti e conseguenti, comprese quelle di bollo e di registrazione , di segreteria sono a carico del concessionario .

Articolo 22 – Norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Il concessionario sia esso persona fisica, che società o ente dovrà essere in

regola con la vigente normativa in materia di prevenzione della delinquenza mafiosa, legge 936 / 82 (Antimafia) come modificato dal Decreto Legislativo 490 del 08 agosto 1994 e successive modificazioni ed integrazioni .

Articolo 23 – Allegati alla Convenzione

Alla presente convenzione si allega :

- 1. Regolamento per l'affidamento delle gestione e della concessione in uso dell'impianto sportivo di proprietà del comune di Osiglia denominato "Imbarcadero" centro di riferimento per la canoa sito in Osiglia Località Barberis, 74 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n°04 del 20 maggio 2015 .*
- 2. Planimetria dettagliata dei locali e degli spazi oggetto di affidamento con concessione .*

Articolo 24 – Allegati al contratto

Alla contratto verrà allegato :

- 1. Regolamento per l'affidamento delle gestione e della concessione in uso dell'impianto sportivo di proprietà del comune di Osiglia denominato "Imbarcadero" centro di riferimento per la canoa sito in Osiglia Località Barberis, 74 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n°04 del 20 maggio 2015 .*
- 2. Convenzione a base di gara;*
- 3. Planimetria dettagliata dei locali e degli spazi oggetto di affidamento in concessione;*
- 4. Offerta Economica*
- 5. Offerta tecnica*
- 6. Cauzione definitiva di Euro 10.000,00*

7. *Originale della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi valida per l'intera durata del rapporto contrattuale con massimale unico non inferiore Euro 1.000.000,00 (diconsi Euro unmilione/00) per sinistro*

8. *Inventario dei beni in uso e disponibilità del centro .*

Il responsabile del procedimento

Il sindaco

f.to geom. Giorgio Fracchia

f.to Angelo Navoni